
Relazione del gestore della crisi nel piano di
ristrutturazione dei debiti del consumatore
ex art. 68, comma 2, CCII

TRIBUNALE CIVILE DI LAGONEGRO
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Relazione del gestore della crisi
ai sensi dell'art. 68, comma 2, D. Lgs. n. 14/2019

Gestore della crisi: Avv. Vincenzo Cardinale

Debitore: [REDACTED] con l'Avv. Marianna Labanca

* * * * *

1. Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Cardinale, c.f. CRDV CN78B09G793X, nato il 09.02.1978 a Polla (SA) domiciliato presso il proprio Studio in Sala Consilina (SA) alla via G. Matteotti, n.251, PEC: studiolegalecardinale@pec.it, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Lagonegro (PZ),

premessato che

- il sig. [REDACTED] nato l' [REDACTED] ed ivi residente a [REDACTED] (da ora anche semplicemente “debitore”), ha depositato in data 21.10.2025 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro (PZ) per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. c.c.i.i. alla quale è stato assegnato il n. 17/2025 nel Registro degli Affari ex art. 9 D.M. n. 202/2014;
- con provvedimento del 21.10.2025, lo scrivente veniva nominato dal Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. c.c.i.i. (**doc. 1**);

- in data 21.10.2025 il sottoscritto accettava l'incarico con nota in atti (**doc. 2**), in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. 11, D.M. n. 202/2014;

dichiara

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, è regolarmente iscritto nella sezione dedicata del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. n. 202/2014, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 25.05.2016;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: i) da un rapporto di lavoro, ii) da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, iii) da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Gestore della crisi espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, c.c.i.i., deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

2. Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, c.c.i.i. e più specificamente che il debitore:

- a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i.i.1 ;
- b) riveste la qualifica di consumatore così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), c.c.i.i.2 ;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, c.c.i.i. ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione ed in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa, come individuata ed analiticamente elencata in calce alla presente relazione.

4. Attività preliminari del Gestore della crisi

Il sottoscritto Gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, c.c.i.i. ed a svolgere le seguenti attività istruttorie:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER), **doc.3**;
- richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie, **doc.4**;
- richiesta ed esame del libretto degli autoveicoli posseduti, **doc.5**;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, **doc.6**;
- richiesta carichi pendenti presso Comune di Lagonegro (PZ), **doc.7**;
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia, **doc.8**;
- visura Crif, **doc.9**;

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto incontri con il procuratore del debitore il quale ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte (**doc.10**).

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

5. Situazione familiare del debitore

Il debitore è coniugato a decorrere dal 1998 con la [REDACTED] ed ha [REDACTED], che ad oggi ha 26 anni e [REDACTED], [REDACTED] che è minorenni ed ha 13 anni. (**doc.11**)

Il nucleo familiare è composto quindi di 4 persone, tutte ad oggi conviventi al medesimo indirizzo di residenza.

6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a), c.c.i.i.)

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente, unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il procuratore della parte, ha permesso al sottoscritto Gestore di ricostruire le cause e le circostanze dell'indebitamento del [REDACTED]

Sono state fornite dal debitore le informazioni necessarie a redigere una relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria.

È emerso, quindi, che i debiti sono stati contratti per far fronte alle spese familiari collegate a gravi vicissitudini susseguitesesi a partire dal 2011.

Infatti durante la seconda gravidanza, nel 2011, la [REDACTED] è risultata affetta da Sarcoma di Ewing extrascheletrico. Al termine della gravidanza ha subito un intervento chirurgico con conseguente percorso di chemioterapia e radioterapia, concludendo il suo iter terapeutico in data 11.09.2024, quando è stata considerata guarita, presso una struttura specialistica sita a Roma (**doc.12**).

Pertanto, sin dal 2011, si determinava un serio aggravamento delle condizioni economiche della famiglia considerando anche l'importante aspetto che il debitore è unico percettore di reddito, ex dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia, oggi pensionato.

Tutt'oggi, come già nel 2011, sono a totale carico del [REDACTED] sia la moglie, che non ha mai prodotto reddito, sia la figlia minorenni. Il figlio [REDACTED], dopo un periodo di soggiorno a Torino per motivi di studio e lavoro, risulta ad oggi disoccupato e percettore di NASPI (**doc.13 - doc.14**). Nel 2021, poi, il [REDACTED] è risultato affetto da Linfadenopatie laterocervicali. Nel mese di gennaio 2022 ha subito un intervento chirurgico con conseguente complesso trattamento chemioterapico. Ad oggi il debitore si deve sottoporre a controlli periodici. (**doc.15 - doc.16**).

In conseguenza dei suddetti problemi di salute, il [REDACTED] unico titolare di reddito familiare, non ha più potuto prestare servizio lavorativo. E quindi, dopo aver usufruito dei congedi e delle assenze ordinariamente previste dal suo contratto, è stato dispensato dal servizio per infermità a decorrere dal 14.03.2023, dopo un periodo di assenza totale dal lavoro dal marzo 2022 al marzo 2023 (**doc.17**).

In data 31.05.2022, al debitore veniva riconosciuta una invalidità pari al 100% dall'INPS.

Lo stesso Ente però, dopo aver elargito il trattamento pensionistico, lo revocava con conseguente richiesta di restituzione di un importo pari ad € 4.942,96 già sostenuti ed € 14.175,76 in corso di rateizzazione (**doc.18**).

Tutte queste vicissitudini, oltre ad aggravare la situazione economica della famiglia, richiedevano l'accesso al credito per sopperire al crescente bisogno di liquidità della famiglia stessa, anche in considerazione del ciclo di studi universitari del figlio [REDACTED] proprio nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021.

Al fine di coadiuvare il Giudice nella valutazione della diligenza del debitore, si rappresenta, per ciascun finanziamento sottoscritto, la situazione prospettica in cui versava il debitore alla data della sottoscrizione:

– Mutuo ipotecario – Banca Intesa San Paolo (all'epoca UBI Banca).

In data 29.10.2019 il debitore, unitamente alla [REDACTED] in qualità di garante, stipulava un contratto di mutuo ipotecario con pari ad € 84.600,00 per la sistemazione della propria abitazione da estinguere a mezzo n. 180 rate con decorrenza mensile.

Ad oggi il debito residuo è pari ad € 56.555,00 con un rateo mensile di € 541,00, importo ricavato sulla base delle risultanze fornite dal debitore in quanto non comunicato dal creditore, pur richiesto.

– Linea di credito chirografario con Banca Intesa San Paolo.

- fido su conto corrente n. 66429/1000/00003557 di € 3.000,00 con addebito di interessi passivi annuali.

– Linee di credito chirografario con Findomestic Banca S.p.A.

- finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto n. 836188 per un montante di € 28.403,57 rimborsabile in n. 120 rate di € 307,00 (presenta alla data del 31.01.2026 un saldo a debito di € 21.183,00, importo ricavato sulla base delle risultanze fornite dal debitore in quanto non comunicato dal creditore, pur richiesto.

- finanziamento n. 301717055 erogato in data 23.09.2024 per un montante di € 23.000,00 rimborsabile in n. 120 rate di € 336,00 (presenta alla data del 31.01.2026 un saldo a debito di € 35.280,00, importo ricavato sulla base delle risultanze fornite dal debitore in quanto non comunicato dal creditore, pur richiesto.

- apertura linea di credito di cui al contratto n. 10071461642881 per un ammontare di € 5.000,00 rimborsabile in rate mensili per capitale di € 60,00 oltre interessi. Tale posizione presenta alla data del 31.01.2026 un saldo a debito di € 1.683,72, importo ricavato sulla base delle risultanze fornite dal debitore in quanto non comunicato dal creditore, pur richiesto.

La situazione debitoria si è ulteriormente aggravata nel corso del 2025, quando la [REDACTED] ha iniziato ad avere ulteriori problemi di salute. Infatti, in data 23.10.2025, la [REDACTED] veniva sottoposta a intervento chirurgico a seguito di biopsia effettuata in data 20.09.2025.

Ad oggi è sottoposta a trattamento di radioterapia presso struttura specialistica.

A fronte di questa situazione il debitore ha confermato che è in corso di valutazione la richiesta di invalidità civile alla sede competente INPS, di cui lo stesso si riserva di riferire.

Il debitore ha espressamente dichiarato che detti prestiti sono stati contratti non per spese voluttuarie, ma per esigenze familiari, non risultando sufficienti al mantenimento del nucleo familiare il solo stipendio percepito.

Dalla disamina degli accadimenti come sopra riportati non può certo addebitarsi al debitore una condotta connotata da dolo, colpa grave o mala fede, né una irragionevole consapevolezza di non

poter adempiere le obbligazioni assunte atteso che solo per effetto di accadimenti imprevisi ed imprevedibili il [REDACTED] si è trovato nell'impossibilità di adempiere.

Risulta evidente che il debitore non ha assunto obbligazioni in maniera sconsiderata né fatto ricorso al credito per spese voluttuarie, ma al solo scopo di fronteggiare esigenze di vita familiare, divenute nel tempo sempre più gravose in conseguenza della malattia.

La condizione di sovraindebitamento (compresa l'incapacità di far fronte agli impegni presi) è frutto di eventi esterni estranei alla volontà e alla condotta del [REDACTED] i quali possono essere individuati nella malattia, prima della moglie, che ha comportato un aggravarsi della situazione economica familiare, e poi del debitore stesso, che ha comportato l'interruzione del rapporto lavorativo.

Nel caso di specie non ricorre quindi la condizione ostativa di cui all'art. 69 CCII non potendo in alcun modo affermarsi che la situazione di sovraindebitamento sia dovuta a colpa grave o frode.

Il [REDACTED] infatti, a causa delle vicende familiari si è trovato costretto a fare più volte ricorso a finanziamenti con il risultato che il loro sovrapporsi ha aggravato la sua esposizione debitoria.

7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 68 comma 2 lett. B CCII)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo rilevante assume la considerazione delle necessità della famiglia intese come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti.

Non può e non deve essere sottaciuto che il [REDACTED] ha cercato di far fronte alle spese familiari, che sono via via aumentate a causa delle difficoltà sorte, mediante il ricorso a finanziamenti ma anche con diverse richieste di aiuto economico a parenti e amici, che ancora oggi si prestano per le esigenze più urgenti, e questo anche a causa degli avvenimenti che sono accorsi in questi anni che sono stati precedentemente illustrati, quali i periodi di malattia che hanno colpito entrambi i coniugi.

Disponibilità di parenti e amici che ha potuto garantire finora il puntuale ed esatto pagamento di ogni pendenza, la quale però, con tutta evidenza, non potrà essere fruibile per altro tempo.

Come sopra rappresentato le cause che hanno condotto il debitore all'attuale situazione di sovraindebitamento sono da individuare in circostante imprevedibili ed indipendenti dalla volontà del [REDACTED], rappresentate in particolare da cause non imputabili alla propria scarsa diligenza. Ed infatti nel contrarre debiti non risulta essersi mai indebitato con la consapevolezza di non poterli adempiere.

Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte sono da ricercarsi essenzialmente nella scarsità delle risorse finanziarie e patrimoniali del debitore per far fronte ai debiti contratti e quindi nello stato di sovraindebitamento che le vicende familiari e personali sopra esposte hanno generato ed aggravato.

Come si evince dalla documentazione corredata alla domanda, il [REDACTED] non dispone di un patrimonio liquidabile e la pensione dello stesso, tenuto conto delle spese di mantenimento del nucleo familiare non gli consentono di pagare i debiti contratti generando pertanto uno "stato di sovraindebitamento".

Appare, quindi evidente che il debitore sia, allo stato, incapace di attendere alle obbligazioni assunte e che in assenza di un patrimonio utile per ripianare i debiti debba farsi ricorso alla procedura *ex art. 67 CCII* come ultima possibilità per una seconda chance.

8. Analisi della documentazione prodotta dal debitore.

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, c.c.i.i.:

- a) La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (*ex art. 67, comma 2, lett. a) c.c.i.i.*).

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal Gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue.

Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Le posizioni debitorie complessive del [REDACTED] vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra spese in prededuzione, debiti ipotecari, debiti privilegiati e debiti chirografari.

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie:

- si riportano di seguito informazioni di dettaglio in ordine ai debiti diversi da quelli contratti con gli istituti bancari o sorti per la procedura di sovraindebitamento:

1. O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro (PZ), importo complessivo € 2.918,24, comprensivo di rimborso spese generali al 15%, oltre i.v.a. (al netto dell'acconto già versato dal debitore istante), a titolo di corrispettivo per il servizio di gestione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, da liquidazione del compenso effettuata in conformità al D.M. n. 202/2014 in prededuzione (**doc. 19**);

2. Avv. Marianna Labanca, con studio in Lagonegro (pz) alla Via delle Gardenie, n.3, richiedente la somma complessiva di € 832,00 a titolo di onorari per l'assistenza professionale nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, in prededuzione, in conformità a quanto dalla stessa indicato nella proposta elaborata per conto del debitore (**doc.20**);

CREDITORE	DATA STIPULA	IMPORTO DA CORRISPONDERE	TIPO DI PRELAZIONE
O.C.C.	27/10/2025	€ 2918,24	Prededuzione
Avv. Labanca		€ 832,00	Prededuzione

- si riportano di seguito informazioni di dettaglio relative alle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito ed altri soggetti finanziatori, con specifica indicazione in ordine all'epoca della stipula e natura dell'operazione di finanziamento, importo del debito iniziale e del debito residuo nonché rata pattuita per il rimborso:
1. creditore INTESA SAN PAOLO, il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato in data 29.10.2019 per un importo originario di € 84.600,00; veniva previsto un rimborso mediante n. 180 rate mensili; l'importo del debito residuo è pari a € 56.555,00, importo ricavato sulla base delle risultanze fornite dal debitore in quanto non comunicato dal creditore, pur richiesto.
 2. creditore FINDOMESTIC S.p.A., finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto n. 836188 per un montante di € 28.403,57 rimborsabile in n. 120 rate di € 307,00 (presenta alla data del 31.01.2026 un saldo a debito di € 21.183,00, importo ricavato sulla base delle risultanze fornite dal debitore in quanto non comunicato dal creditore, pur richiesto.
 3. creditore FINDOMESTIC S.p.A., finanziamento chirografario n. 301717055 erogato in data 23.09.2024 per un montante di € 23.000,00 rimborsabile in n. 120 rate di € 336,00, presenta alla data del 31.01.2026 un saldo a debito di € 35.280,00, importo ricavato sulla base delle risultanze fornite dal debitore in quanto non comunicato dal creditore, pur richiesto.
 4. creditore FINDOMESTIC S.p.A., apertura linea di credito di cui al contratto n. 10071461642881 per un ammontare di € 5.000,00 rimborsabile in rate mensili per capitale di € 60,00 oltre interessi. Tale posizione presenta alla data del 31.01.2026 un saldo a debito di € 1.683,72, importo ricavato sulla base delle risultanze fornite dal debitore in quanto non comunicato dal creditore, pur richiesto.

5. creditore INTESA SAN PAOLO, linea di credito su conto corrente n. 66429/1000/00003557 di € 3.000,00 con addebito di interessi passivi annuali.

CREDITORE	DATA STIPULA	TIPOLOGIA CONTRATTO	DEBITO INIZIALE	DEBITO RESIDUO	TIPO DI PRELAZIONE
Intesa San Paolo	29/12/2019	Mutuo	€ 84.600,00	€ 56.555,00	Priv. ipotecario
Findomestic S.p.A.		Finanziamento (cess. del quinto)	€ 28.403,57 (montante)	€ 21.183,00	Chirografario
Findomestic S.p.A.	23/09/2024	Finanziamento	€ 23.000,00 (montante)	€ 35.280,00	Chirografario
Findomestic S.p.A.		Finanziamento	€ 5.000,00	€ 1.683,72	Chirografario
Intesa San Paolo		Linea di credito (fido su c/c)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	Chirografario

- Si riportano di seguito informazioni di dettaglio relative alle posizioni debitorie nei confronti degli enti erariali, previdenziali e altri enti, precisando che gli importi comunicati dal Comune di Lagonegro non sono stati ad oggi accertati. Per questa ragione non potranno essere inclusi nel piano di ristrutturazione dei debiti che il ██████████ propone:

CREDITORE	TRIBUTO	ANNO TRIBUTO	DEBITO RESIDUO	TIPO DI PRELAZIONE
I.N.P.S.	Rideterminazione prestazione	2024	€ 13.585,09	Chirografario
Comune di Lagonegro	Tari/Imu	2021/2022/2023/2024/2025	€ 785,84	Privilegio generale mobiliare

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore, le posizioni debitorie possono essere così sinteticamente riepilogate e distinte per grado di privilegio:

CREDITORE	DEBITO RESIDUO	TIPO DI PRELAZIONE	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIO IPOTECARIO	CHIROGRAFARIO
INTESA SAN PAOLO	€ 56.555,00	PRIVILEGIO IPOTECARIO		€ 56.555,00	
FINDOMESTIC	€ 21.183,00	CHIROGRAFARIO			€ 21.183,00
FINDOMESTIC	€ 35.280,00	CHIROGRAFARIO			€ 35.280,00
FINDOMESTIC	€ 1.683,72	CHIROGRAFARIO			€ 1.683,72
INTESA SAN PAOLO	€ 3.000,00	CHIROGRAFARIO			€ 3.000,00
I.N.P.S.	€ 13.585,09	CHIROGRAFARIO			€ 13.585,09
COMPENSO O.C.C.	€ 2.918,00	PREDEDUZIONE	€ 2.918,00		
AVV. LABANCA	€ 832,00	PREDEDUZIONE	€ 832,00		
TOTALE	€ 135.036,81		€ 3.750,00	€ 56.555,00	€ 74.731,81

b) La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), c.c.i.i.)

Il [REDACTED] è pensionato ed il proprio reddito è costituito unicamente dalla pensione. Sulla base dell'ultima certificazione unica 2025 relativa ai redditi 2024, la pensione del [REDACTED] si attesta in € 31.660,00 lordi annuali che al mese si traducono in euro 2.454,80 lordi.

Ad oggi, il [REDACTED] percepisce una pensione netta mensile pari ad euro 1.852,20 (al lordo della cessione del quinto di euro 307,00). È doveroso precisare che il reddito indicato rimarrà tale anche per il prossimo futuro, atteso che il [REDACTED] ha ad oggi [REDACTED] anni ma i suoi problemi di salute gli impediranno presumibilmente di avere altre entrate. In egual misura può essere intrapreso lo stesso ragionamento per presunzione in merito alla situazione economica della moglie. Si allega a tal proposito Certificazione Unica 2023, 2024 e 2025 (**doc.21**).

Redditi dei familiari.

Nessun altro componente della famiglia, oltre al coniuge, come anticipato, percepisce redditi in quanto il figlio [REDACTED] non è economicamente autonomo e la figlia [REDACTED] è minorenni/studente.

Patrimonio immobiliare.

Il [REDACTED] è proprietario dei seguenti immobili:

IMMOBILE	VALORE COMPLESSIVO	VALORE PER QUOTA
[REDACTED] abitazione principale	€ 70.677,30	Quota 1/1 pari a 70.677,30
[REDACTED] casa	€ 52.058,16	Quota di 1/7 pari a 7.436,88
[REDACTED] garage	€ 10.152,24	Quota di 1/7 pari a 1.450,32
TOTALE		€ 79.564,50

Per la identificazione catastale degli immobili si rimanda alla visura catastale allegata; mentre per il valore si è fatto riferimento al solo valore catastale, secondo il metodo di calcolo seguente: rendita catastale x coefficiente di rivalutazione (1,05) x coefficiente della categoria catastale.

Per gli immobili in comproprietà, nel corso degli incontri, il debitore ha dichiarato che nei mesi scorsi sono state avviate trattative per la vendita a terzi che non sono state successivamente finalizzate. Il debitore ha dichiarato, quindi, di riservarsi l'obbligo di riferire in futuro di un'eventuale vendita e della conseguente somma ricavata, che dovrà essere quindi attribuita alla presente procedura.

Il valore complessivo degli immobili per la quota riferibile all'istante è quindi pari ad € 79.564,50.

Il [REDACTED] è inoltre proprietario *pro quota* di terreni, avuti in successione, che non hanno un valore significativo, come risulta da visura allegata (**doc.4**). Nel dettaglio:

Proprieta' per 1/28	[REDACTED]	BOSCO ALTO	01	[REDACTED]	Euro: 5,02	Euro: 1,00
Proprieta' per 1/28	[REDACTED]	CAST	03	[REDACTED]	Euro: 1,68	Euro: 1,86
Proprieta' per 1/28	[REDACTED]	FRUTTO		[REDACTED]		
Proprieta' per 1/35	[REDACTED]	BOSCO ALTO	03	[REDACTED]	Euro: 4,26	Euro: 0,71
Proprieta' per 1/35	[REDACTED]	PASC	U	[REDACTED]	Euro: 2,80	Euro: 1,12
Proprieta' per 1/35	[REDACTED]	CESPUG		[REDACTED]		
Proprieta' per 1/35	[REDACTED]	CAST	03	[REDACTED]	Euro: 2,19	Euro: 2,43
Proprieta' per 1/35	[REDACTED]	FRUTTO		[REDACTED]		
Proprieta' per 1/35	[REDACTED]	PASCOLO	02	[REDACTED]	Euro: 5,62	Euro: 4,60
Proprieta' per 1/2	[REDACTED]	ARB		[REDACTED]		
Proprieta' per 1/2	[REDACTED]	CAST	02	[REDACTED]	Euro: 0,40	Euro: 0,34
Proprieta' per 1000/1000	[REDACTED]	FRUTTO		[REDACTED]		
Proprieta' per 41/357	[REDACTED]	CAST	02	[REDACTED]	Euro: 1,44	Euro: 1,23
Proprieta' per 1/7	[REDACTED]	FRUTTO		[REDACTED]		
		BOSCO ALTO	01	[REDACTED]	Euro: 53,22	Euro: 10,64
		BOSCO ALTO	01	[REDACTED]	Euro: 34,32	Euro: 6,86

A ben vedere sono terreni con destinazione diversa, non sfruttati, che non producono alcuna utilità con valore assolutamente irrisorio, trattandosi prevalentemente di comproprietà.

L'unica particella di cui è unico proprietario è quella identificata al n. [REDACTED] il cui valore catastale può approssimativamente indicarsi in euro 243,00 secondo il metodo di calcolo seguente: reddito dominicale catastale (1,44) x rivalutazione del 25% (1,25) x coefficiente (135). In relazione ai beni immobili, il debitore ha dichiarato che negli ultimi 5 anni non sono stati effettuati atti dispositivi, così come non sono stati effettuati atti dispositivi di beni immobili.

Beni mobili registrati.

Il [REDACTED] non ha beni mobili registrati. L'automobile di famiglia è intestata alla moglie ed ha un modico valore di mercato. (cfr. doc.5)

Conti Correnti.

Il debitore è titolare dei seguenti rapporti di conto corrente:

- n. [REDACTED] accesso c/o Intesa San Paolo – filiale di Lagonegro (PZ) che, alla data del 31.12.2025 evidenzia un saldo a debito pari a – € 3.074,73;

Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che il patrimonio mobiliare del debitore ha un valore di modesta entità e rilevanza per poter influenzare il piano di rientro proposto.

Polizze Assicurative infortuni e/o vita riscattabili

Il [REDACTED] con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 02.12.2025 ha espressamente dichiarato di non aver stipulato polizze assicurative né di essere titolare di piano di accumulo liquidabili né di fondi liquidabili (**doc.22**).

Partecipazione societarie.

Il [REDACTED] con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 02.12.2025 ha espressamente dichiarato di non possedere quote di proprietà di società di persone e/o di capitali. (**doc.22**)

Protesti.

Il [REDACTED] allo stato, non risulta protestato come da visura Crif allegata.

c) Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), c.c.i.i.)

Come già esposto, il nucleo familiare del ricorrente è così composto:

- 1) sig. [REDACTED] (debitore)
- 2) sig.ra [REDACTED] (coniuge)
- 3) sig. [REDACTED] (figlio convivente)
- 4) sig.ra [REDACTED] (figlia convivente)

Il debitore ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare.

L'odierno ricorrente sostiene:

- ☐ spese per utenze e tributi domestici, che si quantificano in circa 250,00 euro mensili;
- ☐ spese per l'unica auto di proprietà, di assicurazione, bollo e manutenzione, che si quantificano in circa 100,00 euro al mese;
- ☐ si aggiungono le spese alimentari e generi di prima necessità per circa 400,00 euro;
- ☐ oltre che le spese scolastiche per la figlia ancora minorenni;
- ☐ si aggiungono infine le spese per farmaci e prestazioni specialistiche fuori regione, atteso il protrarsi dei problemi clinici sia del [REDACTED] oltre che spese di viaggio e pernottamento per motivi di salute, che non riescono a quantificarsi.

Volendo quantificare il sostentamento del nucleo familiare, utilizzando il parametro dell'utilità rilevante stabilito dall'art. 283 CCII, ovvero l'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro di equivalenza ISEE, l'odierno istante ha bisogno per il proprio sostentamento di circa € 1.700,00 mensili, calcolato per un nucleo familiare composto da tre persone e la previsione di una prossima occupazione lavorativa per il figlio maggiorenne.

L'assegno sociale per l'anno 2025 è pari a 538,69. Pertanto, aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente a n. 3 componenti il nucleo familiare (2,04), si ottiene l'importo di euro 1.652,40 da considerarsi quale minimo occorrente al mantenimento della famiglia.

9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), c.c.i.i.)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 c.c.i.i.) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto Gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del Gestore stesso.

10. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d), c.c.i.i.)

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi € 700,00, ed afferiscono a:

DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
Conto corrente della procedura	n.d.	€ 250,00
Imposta di registro su sentenza di omologa	Erario	€ 200,00
Varie (accantonamento fondo spese)	-	€ 250,00
TOTALE		€ 700,00

11. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, c.c.i.i.)

L'art. 68 comma 3 CCII prevede che il Gestore debba indicare nella sua relazione “se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita” e quindi si quantifica l'importo che garantisca un dignitoso tenore di vita in una somma pari all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013.

Il Gestore utilizzando il foglio di calcolo per la verifica del merito creditizio disponibile sul sito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, ha verificato quindi la valutazione del merito creditizio effettuata dai seguenti enti finanziatori:

- merito creditizio del finanziamento Findomestic rimborsabile mediante cessione del quinto n. 836188 dell'anno 2021 (**doc.23**);
- merito creditizio del finanziamento Findomestic n. 301717055 rimborsabile in n. 120 rate di € 336,00 dell'anno 2024 (**doc.24**).

È doveroso rilevare che non è stato valutato il merito creditizio del mutuo perché il debitore non ha saputo indicare con adeguata precisione lo stipendio percepito all'epoca dell'erogazione da parte dell'istituto bancario.

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era conoscibile, con un'ordinaria diligenza, dagli intermediari finanziari fin dal 2021.

È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall'art. 124 *bis*, D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito, TUB).

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente dal sistema bancario il “merito creditizio” previsto dall'art. 124 *bis* TUB, che, al comma 1, sancisce che *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 TUB il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento *“chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziari...”*.

Tutto ciò posto e considerato, lo scrivente Gestore conclude che, a partire dall'esercizio 2021, i debiti finanziari contratti dal debitore, erano eccedenti le capacità di rimborso del debitore medesimo, sicché sembrerebbe non valutato correttamente dagli operatori finanziari il “merito creditizio” del sig. [REDACTED] all'atto di concessione dei finanziamenti accordati al debitore sovraindebitato a partire dal 2021 in poi.

12. Esposizione della proposta.

Appare evidente che, in considerazione del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, il sig. [REDACTED] si trova in una situazione di sovraindebitamento.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di riuscire a soddisfare i bisogni della famiglia a carico, con l'ausilio del proprio legale, il [REDACTED] ha predisposto un piano che prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso la messa a disposizione di una quota della propria pensione.

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di garantire ai creditori, dandone certezza, una quota di rientro del loro credito, cercando di dare stabilità e sicurezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore e assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita. Inoltre

è stato puntato il focus sulla ricerca del migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal c.c.i.i. .

Preliminarmente deve necessariamente prevedersi la falcidia e la sospensione della cessione del quinto della pensione, ad oggi in corso, al fine di garantire le risorse liberate a tutti i creditori.

Inoltre, sempre preliminarmente, deve prevedersi una moratoria per due anni del mutuo ipotecario (*ex art. 67, comma 4, c.c.i.i.*).

A fronte di un debito complessivo di € 135.036,81 il debitore propone un piano che contempla un attivo liquidabile pari ad € 68.555,00.

Tale somma verrà erogata in 13 anni per un importo così suddiviso:

- versamento mensile pari ad € 200,00 per i primi 2 anni (24 mesi);
- versamento mensile pari ad € 589,00 per i successivi 8 anni (96 mesi);
- versamento mensile pari ad € 200,00 per i rimanenti 3 anni (36 mesi).

Con l'importo messo a disposizione del ceto creditorio, l'odierno istante avrebbe un reddito residuo per fronteggiare le esigenze fondamentali di vita e di salute della famiglia e, al contempo, farebbe fronte ai propri debiti nella seguente misura:

- il pagamento di tutte le spese prededucibili per le obbligazioni sorte in funzione ed in occasione del presente procedimento di sovraindebitamento, per complessivi € 3.750,00;
- il saldo dell'intero importo del mutuo ipotecario Intesa San Paolo;
- il soddisfacimento parziale di tutti i restanti creditori, privilegiati degradati in chirografario e chirografari originari, nella misura dell'11,04% del credito.

Per tutte le posizioni debitorie, di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante.

CREDITORE	TIPO PRELAZIONE	DEBITO ORIGINARIO	PAGAMENTO PROPOSTO / PERCENTUALE
INTESA SAN PAOLO	PRIVILEGIO IPOTECARIO	€ 56.555,00	€ 56.555,00 / 100%
FINDOMESTIC	CHIROGRAFARIO	€ 21.183,00	€ 2.338,60 / 11,04%
FINDOMESTIC	CHIROGRAFARIO	€ 35.280,00	€ 3.894,91 / 11,04%
FINDOMESTIC	CHIROGRAFARIO	€ 1.683,72	€ 185,80 / 11,04%
INTESA SAN PAOLO	CHIROGRAFARIO	€ 3.000,00	€ 331,20 / 11,04%
I.N.P.S.	CHIROGRAFARIO	€ 13.585,09	€ 1.499,79 / 11,04%
O.C.C.	PREDEDUZIONE	€ 2.918,00	€ 2.918,00 / 100%
Avv. LABANCA	PREDEDUZIONE	€ 832,00	€ 832,00 / 100%
TOTALE		€ 135.036,81	€ 68.555,30

I costi deputati all'apertura, gestione e chiusura del conto corrente.

Le ripartizioni ai creditori avverranno semestralmente entro l'ultimo giorno di ogni semestre, ad eccezione che per il mutuo ipotecario che seguirà l'ordinario piano di ammortamento con il solo differimento di due anni.

Il debitore verserà sul conto corrente della procedura una somma mensile con gli importi su indicati e i creditori verranno soddisfatti sulla base del grado di privilegio: ad essere soddisfatto sarà prima il credito in prededuzione; seguirà il credito privilegiato e, ancora a seguire, il credito in chirografo. Dalle somme indicate si dovranno detrarre le rate versate nelle more del deposito del presente ricorso (mese di febbraio).

Il debitore sin da ora dichiara che l'importo eccedente il totale indicato sarà messo a disposizione dei costi deputati all'apertura, gestione e chiusura del conto corrente.

Gli importi da liquidare semestralmente post omologa saranno i seguenti:

1° semestre, importo di euro 1.200,00, da imputarsi a OCC;

2° semestre, importo di euro 1.200,00, da imputarsi a OCC;

3° semestre, importo di euro 1.200,00 di cui euro 518,00 a saldo OCC e euro 682,00 a avv. Labanca;

4° semestre, importo di euro 1.200,00 di cui euro 150,00 a saldo avv. Labanca e 1.050,00 da accantonare per i pagamenti successivi all'estinzione del mutuo ipotecario.

Decorsi i primi due anni, il [REDACTED] verserà una somma mensile pari ad euro 589,00 per un totale di 96 mensilità.

L'importo da liquidare mensilmente sarà quindi pari ad euro 589,00 da imputarsi al mutuo ipotecario secondo il piano di ammortamento ordinario.

Decorsi otto anni ed estinto il mutuo ipotecario, il [REDACTED] verserà una somma mensile pari ad euro 200,00 per 36 mensilità.

L'importo da liquidare in quest'ultimo triennio sarà liquidato semestralmente e finalizzato al pagamento del credito chirografo, come di seguito specificato:

1° semestre, importo di euro 2.250,00 (di cui euro 1.050,00 in precedenza accantonati) da imputarsi alla cessione del quinto;

2° semestre, importo di euro 1.200,00 di cui euro 88,60 da imputarsi a saldo cessione del quinto e euro 1.111,40 da imputarsi al prestito Findomestic;

3° semestre, importo di euro 1.200,00 da imputarsi al prestito Findomestic;

4° semestre, importo di euro 1.200,00 da imputarsi al prestito Findomestic;

5° semestre, importo di euro 1.200,00 di cui euro 383,51 da imputarsi a saldo prestito Findomestic e euro 816,49 da imputarsi al credito INPS;

6° semestre, importo di euro 1.200,00 di cui euro 683,30 da imputarsi a saldo credito INPS, euro 331,20 a saldo del fido sul conto corrente ed euro 185,50 a saldo carta di credito.

13. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di Sovraindebitamento

Il sottoscritto Gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, c.c.i.i.;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i.i.;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, c.c.i.i. (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), c.c.i.i.);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), c.c.i.i.);
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), c.c.i.i.).

14. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, c.c.i.i.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto Gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto *ex art. 67 c.c.i.i.*, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore.

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Sala Consilina, 24.02.2026

Il Gestore della crisi

Avv. Vincenzo Cardinale

Firmato digitalmente da: Vincenzo
Cardinale
Data: 24/02/2026 10:35:10

Si allega:

1. nomina Gestore della crisi – Avv. Vincenzo Cardinale;
2. dichiarazione accettazione nomina - Avv. Vincenzo Cardinale;
3. estratto ruolo Agenzia delle Entrate;
4. risultanza catastali fabbricati / terreni / visura catastale [REDACTED];
5. libretto auto;
6. certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate;
7. precisazione credito Comune di Lagonegro – importi non accertati;
8. visura CR;
9. visura CRIF;
10. verbale incontro del 02.12.2025;
11. certificato Stato di famiglia;
12. relazione medica – [REDACTED];
13. certificato Naspi;
14. dichiarazione sostitutiva - sig. [REDACTED];
15. relazione medica – sig. [REDACTED];
16. attestazione visita di controllo;
17. certificazione infermità lavorativa;
18. comunicazione I.N.P.S.;
19. preventivo compensi O.C.C.;
20. proforma Avv. Labanca;
21. dichiarazione redditi anno 2021/2022/2023;
22. dichiarazione sostitutiva – sig. [REDACTED];
23. foglio di calcolo merito creditizio cessione del quinto Findomestic – 2021;
24. foglio di calcolo merito creditizio finanziamento Findomestic – 2024.